



COMUNE DI NAPOLI

*Area Sviluppo Socio Economico e Competitività*

## **ORDINANZA SINDACALE** **n. 8 del 3 maggio 2023**

**Oggetto:** Divieti in occasione del live streaming dell'incontro di calcio "Udinese/Napoli" presso lo stadio Diego Armando Maradona in data 04 maggio 2023.

### **IL SINDACO**

#### **Vista:**

la nota della Questura di Napoli – Ufficio di Gabinetto – Sezione II – Ordine e Sicurezza Pubblica Cat. A.4/Gab. - O.P., acquisita al protocollo con PG/2023/370428 in data 3/05/2023, con cui si richiede, per garantire il miglior disimpegno dei servizi di ordine e sicurezza pubblica, l'adozione di un provvedimento che stabilisca, in occasione del live streaming dell'incontro di calcio "Udinese/Napoli" in programma presso lo stadio Diego Armando Maradona (dalle ore 20.45 di giovedì 4 maggio 2023), il divieto di vendita di bevande in contenitori di vetro, lattine, plastica rigida, tetrapak o qualsiasi altro materiale rigido, consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta tre ore prima dell'evento e fino a due ore successive al termine dello stesso, all'interno dello Stadio e presso tutti gli esercizi commerciali ubicati nelle seguenti aree:

- Da via Cinthia altezza via Terracina – via Leopardi – via A. Doria – viale Augusto fino a piazza Italia – via Giulio Cesare fino a piazza Italia – via Campegna – via Diocleziano fino all'incrocio con via Cavalleggeri – viale Kennedy fino all'ingresso della Mostra D'Oltremare – l'intero piazzale Tecchio – largo Matteucci e Barsanti – via Claudio – via Marconi – via Terracina compresa nel tratto tra l'incrocio con via Cinthia/via Leopardi e l'Ospedale San Paolo.

#### **Considerato che**

- l'evento sportivo calcistico del Campionato di Serie A è destinato a richiamare un notevole afflusso di persone con un aumento della frequentazione dei locali pubblici da parte di avventori e forte presenza di pubblico su strade e piazze limitrofe allo Stadio Diego Armando Maradona, con un conseguente presumibile notevole consumo di bevande;
- pertanto, la suindicata richiesta della Questura di Napoli individua misure di carattere preventivo volte a contenere i rischi per la pubblica incolumità e garantire la massima efficienza dei servizi di ordine e sicurezza pubblica.

**Rilevato** che rientra tra i poteri del Sindaco, ai sensi dell'art. 54, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e del Decreto Ministro dell'Interno 5 agosto 2008, la tutela della sicurezza urbana sia come salvaguardia della incolumità pubblica e dell'integrità fisica dei cittadini, sia come garanzia di vivibilità nei centri urbani e di ordinata convivenza civile.

**Ritenuto** che per le motivazioni sopra esposte risulta necessario assumere provvedimenti finalizzati ad assicurare la pubblica e privata incolumità ed il tranquillo svolgersi dell'evento.

**Visto** l'art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e richiamato l'art.54, comma 4, del D.lgs. 18.8.2000 n.267.

*Il Responsabile dell'Area Sviluppo  
Socio Economico e Competitività  
dott.ssa Norma Pelusio*

### **ORDINA**

Per garantire il miglior disimpegno dei servizi di ordine e sicurezza pubblica, in occasione del live streaming dell'incontro di calcio "Udinese/Napoli", che avrà luogo in data giovedì 4 maggio 2023 alle 20.45 presso lo stadio Diego Armando Maradona, **tre ore prima dell'evento e fino a due ore successive al termine dello stesso, il:**

- divieto di vendita (con esclusione dei servizi al tavolo) di bevande in contenitori di vetro, lattine, plastica rigida, *tetrapak* o qualsiasi altro materiale rigido, consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta all'interno dello Stadio e presso tutti gli esercizi commerciali ubicati nelle seguenti aree:

da via Cinthia altezza via Terracina – via Leopardi – via A. Doria – viale Augusto fino a piazza Italia – via Giulio Cesare fino a piazza Italia – via Campegna – via Diocleziano fino all'incrocio con via Cavalleggeri – viale Kennedy fino all'ingresso della Mostra D'Oltremare – l'intero piazzale Tecchio – largo Matteucci e Barsanti – via Claudio – via Marconi – via Terracina compresa nel tratto tra l'incrocio con via Cinthia/via Leopardi e l'Ospedale San Paolo.

### **AVVISA**

Salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi dell'art. 650 c.p., le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D. lvo n. 267/00, con applicazione delle procedure previste dalla legge 21.11.1981 n. 689.

### **DISPONE**

che la presente ordinanza:

1. venga pubblicata sul nell'Albo Pretorio del Comune di Napoli e sul sito web istituzionale dell'Ente;
2. sia immediatamente comunicata al Sig. Prefetto di Napoli, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione, nonché alla Questura di Napoli.

3. sia eseguita dal Comando di Polizia Municipale e da chiunque altro cui spetti farla osservare

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. entro giorni sessanta dalla data di pubblicazione ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

**Il Sindaco**  
**Gaetano Manfredi**

*La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.*

*Ai sensi del Regolamento per la Protezione dei Dati Personali (Regolamento UE 2016/679 o GDPR), si rappresenta che la presente Ordinanza Sindacale non contiene dati personali.*